

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1715-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE SALVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

alla Presidenza il 7 luglio 1960

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967

Presentata alla Presidenza il 20 novembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comune di Mentone ha chiesto all'Italia la concessione di una derivazione d'acqua dal fiume Roja per il proprio approvvigionamento idrico.

È da rilevare che il bacino imbriferò del Roja è per 593 chilometri quadrati circa in territorio francese e per 79 chilometri quadrati circa in territorio italiano, verso la foce

a Ventimiglia, e che la zona più idonea per l'emungimento delle acque trovasi in territorio italiano.

La portata media annua del Roja è di 13.640 litri al secondo, con una magra estiva che non scende mai al disotto di 2.490 litri al secondo e che si mantiene mediamente sui 7.290 litri al secondo.

La richiesta del comune di Mentone è per una derivazione di 400 litri al secondo; poiché il consumo italiano previsto per vari anni futuri non supererà i 5.200 litri al secondo, sarà possibile accontentare le varie richieste. In ogni caso, se dovessero esservi delle diminuzioni del flusso di acqua tali da ridurre le derivazioni operanti su territorio italiano, è prevista una proporzionale riduzione della derivazione di cui si gioverebbe il comune di Mentone.

La derivazione del comune di Mentone dovrà sottostare alle norme stabilite per le derivazioni che operano in territorio italiano. Il comune di Mentone dovrà però versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione di dieci milioni di lire; inoltre esso dovrà provvedere alla costruzione di una stazione di pompaggio con una capacità di 800 litri al secondo, dei quali 400 sarebbero per Mentone e 400 per il comune di Ventimiglia.

La Convenzione che viene sottoposta ad approvazione è stata conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

Gli articoli 1 e 2 riguardano la concessione di derivazione e le caratteristiche di detta concessione; la durata è di settant'anni, rin-

novabile secondo la legislazione italiana in vigore a quell'epoca.

Gli articoli 3 e 4 riguardano invece le caratteristiche delle opere con le quali verrà resa operante la derivazione delle acque.

All'articolo 5 si richiede che il progetto delle opere sia concordato con il comune di Ventimiglia.

Secondo l'articolo 6 vengono definite di pubblica utilità le opere necessarie e con gli articoli 7 e 8 si precisano le modalità relative.

Gli articoli 9 e 10 riguardano gli aspetti fiscali e le esenzioni previste.

Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano invece i rapporti che vengono a crearsi fra il comune di Mentone ed eventuali terzi danneggiati e i modi per regolare eventuali controversie che nascessero sulla interpretazione ed applicazione della Convenzione.

Infine, l'articolo 14 precisa la necessità di notifica dell'adempimento delle procedure e la data di entrata in vigore della Convenzione.

Il relatore propone all'Assemblea l'approvazione della Convenzione così come è stata stipulata.

SALVI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvata la Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.